

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-825 del 13/02/2026
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - PANCIROLI GIANFRANCO I.I. CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PR), LOCALITÀ SAN MATTEO, AD USO IRRIGUO - PROC. PR06A0034 - SINADOC 18441/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-852 del 13/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI – PANCIROLI GIANFRANCO I.I.
CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
SOTTERRANEA IN COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PR), LOCALITÀ
SAN MATTEO, AD USO IRRIGUO - PROC. PR06A0034 – SINADOC 18441/2025.**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- l'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 106/2018, 126/2021, 124/2023 e 155/2025 al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con atto del Direttore Generale di Arpae n. 73 del 15/07/2021, i procedimenti concessori relativi ad istanze pregresse (pendenti al 01/05/2016, data di avvio dell'attività di gestione amministrativa del demanio idrico da parte dell'Agenzia) sono di competenza di questo Servizio a partire dall'anno 2022;

PRESO ATTO che:

- con atto n° 9599 del 30/09/2009 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna veniva disposto il rilascio della concessione (proc. PR06A0034) all'Azienda Agricola Panciroli Gianfranco, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso irriguo, mediante il pozzo (avente portata massima di 14 l/s e volume di prelievo pari a 12.000 mc/anno), situato in Comune di Montechiarugolo (PR), Località San Matteo, con scadenza fissata al 31/12/2015;
- con atto n° 13260 del 12/10/2015 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna veniva disposto il rinnovo della concessione (proc. PR06A0034) all'Azienda Agricola Panciroli Gianfranco, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso irriguo, mediante il predetto pozzo (avente portata massima di 14 l/s e volume di prelievo pari a 70.000 mc/anno), con scadenza fissata al 31/12/2024;
- in data 4/03/2025, protocollo ARPAE n. 41254, oltre i termini di validità della precedente concessione, il sig. Panciroli Gianfranco - C.F. PNCGFR65B19F473X, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale (P. IVA 01827530344), ha presentato istanza per l'ottenimento della concessione per la derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante il predetto pozzo,

codice pratica PR06A0034, avente le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 46;
- ubicazione del prelievo: Comune di Montechiarugolo (PR), Località San Matteo, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 21, mappale n. 150; coordinate UTM-RER: X: 609.295 Y: 951.280;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 14;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 29.714;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (assunta al protocollo ARPAE con il n. 41254 in data 4/03/2025), resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sig. Panciroli Gianfranco ha comunicato *"...dal 31/12/2024 ad oggi, il pozzo non è mai stato attivato in quanto destinato al solo utilizzo irriguo estivo del podere agricolo di proprietà..."* in base alla quale non si è ritenuto di procedere ad erogare la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita in violazione del divieto di cui all'art. 17 del R.D. n. 1775/1933;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 203 del 30/07/2025 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO ALTRESÌ ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione agricola";

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1415/2016;

CONSIDERATO che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino (oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po), ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001;

- la medesima Autorità ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo ERA*”, definiti dalla medesima Direttiva;
- con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull’applicazione del suddetto “*Metodo ERA*” della “*Direttiva Derivazioni*”;
- in base alla valutazione ex ante condotta col “*Metodo ERA*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima Direttiva;

PRESO ATTO che:

- è stato acquisito il parere favorevole dalla Provincia di Parma (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 142515 in data 06/08/2025);
- il Consorzio Bonifica Parmense (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 149151 in data 21/08/2025) ha comunicato che “i terreni interessati dal pozzo irriguo oggetto di concessione non rientrano attualmente nel territorio irriguo consortile”;

DATO ATTO infine che:

- il richiamato obbligo di installazione dei misuratori di portata di cui all’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., recepito nell’art. 19 c. 2 lettera n) del R.R. 41/2001, impone al concessionario di provvedere all’installazione di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata, con conferma da parte dell’utente dei consumi effettivamente utilizzati;
- la mancata installazione del dispositivo di misurazione sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l’acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell’art. 32, del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO che, in data 23/01/2026, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2026;
- ha versato la somma pari a 250,00 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale (€ 143,60 versate il 19/11/2009 e € 106,40 il 17/11/2015);

CONSIDERATO, INFINE, che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Elena Gallini;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PR06A0034;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** all'Impresa Individuale Panciroli Gianfranco (C.F. PNCGFR65B19F473X e P.IVA 01827530344), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica

sotterranea, codice pratica PR06A0034, ai sensi dell'art. 5 e ss R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 46;
- ubicazione del prelievo: Comune di Montechiarugolo (PR), Località San Matteo, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 21, mappale n. 150; coordinate UTM-RER: X: 609.295 Y: 951.280;
- corpo idrico interessato: cod. 2360ER-DQ2-CCI nome: Conoide Parma-Baganza - confinato inferiore (limite acquifero A2 m 26 da p.c.);
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 14;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 29.714;

2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2035**;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 19/01/2026;
4. **di dare atto** che il canone dovuto per l'anno 2026 quantificato in € 144,15 euro è stato pagato;
5. **di dare, altresì**, atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;
6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
8. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. ***di dare, infine, atto*** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. ***di notificare*** il presente provvedimento nei termini di legge.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

dott. Paolo Maroli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata all'Impresa Individuale Panciroli Gianfranco (C.F. PNCGFR65B19F473X e P.IVA 01827530344), (codice pratica PR06A0034).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 46, con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 165, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 11 kW, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 30 e m 45 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Montechiarugolo (PR), Località San Matteo, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 21, mappale n. 150; coordinate UTM-RER: X: 609.295 Y: 951.280.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti a N.C.T. del Comune di Montechiarugolo (PR), foglio n. 21, mappali n.ri 17, 147, 154 e 157 e foglio n. 23 mappali n.ri 4, 5, 6, 30, 41, 60, 61, 62, 63, 64, 9 e 100 - della superficie complessiva di 07.00.00 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 14 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 29.714.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 2360ER-DQ2-CCI nome: Conoide Parma-Baganza - confinato inferiore (limite acquifero A2 m 26 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2026** ammonta a **euro 144,15**.

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **250,00 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2035**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne

comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31

gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

- 2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- 3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Obbligo di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza). Qualora si rendessero idonee fonti alternative di approvvigionamento, la concessione di cui trattasi potrà essere rivista o revocata.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Pancioli Gianfranco - C.F. PNCGFR65B19F473X, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale (P. IVA 01827530344), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 19/01/2026

**Firmato, per accettazione, il
concessionario**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.